

ACCORDO QUADRO

Tra

Il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trento, con sede a Povo (TN), via Sommarive n. 14 –Codice fiscale/P.IVA 00340520220 in persona del Direttore Prof. Giulio Monaco (d'ora innanzi denominato “**DF**”), che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore e rappresentante legale pro-tempore,

E

L'Istituto Nazionale di Astrofisica, (anche “**INAF**”), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, C.F. 97220210583, nella persona del Prof. Nicolò D'Amico, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore,

di seguito congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO CHE

- l'INAF è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;

- Il DF è un Istituto pubblico di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione che sta sviluppando la propria attività di ricerca e di formazione nei settori della fisica delle astro-particelle, dell'astrofisica e della cosmologia;

- l'INAF ha stipulato il 16.01.2013 con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) una convenzione quadro con la quale si sono definite e specificate le modalità di collaborazione scientifica e didattica tra l'INAF e le università, al fine di assicurare lo scambio di elevate competenze e il raggiungimento di risultati scientifici di eccellenza;

- la citata convenzione quadro prevede, in particolare, la possibilità di costituire gruppi di ricerca congiunti a tempo definito presso le Università al fine di rendere possibile lo svolgimento di specifici programmi di ricerca, anche pluriennali, di interesse reciproco e per la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati;

- le Parti sono interessate ad instaurare e consolidare proficui rapporti di collaborazione scientifica sugli argomenti menzionati nell'articolo 2 di seguito;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse al presente Accordo Quadro (di seguito Accordo) costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

1. Il DF e l'INAF, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti, statuti e regolamenti, si impegnano reciprocamente a sviluppare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di seguito definite.

In particolare, il DF e l'INAF costituiscono, in conformità alle disposizioni dei propri statuti, regolamenti e disciplinari, un Gruppo di Ricerca congiunto (anche "GdR" nel seguito) avente come obiettivo lo studio interdisciplinare e la formazione nei campi della fisica delle astro-particelle, dell'Astrofisica delle Alte Energie, dell'Astrofisica Relativistica, della Cosmologia e della fisica delle Onde Gravitazionali, attraverso l'apporto di fisici e astrofisici teorici, computazionali e osservativi, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati.

Le Parti riconoscono che potranno anche stipulare successivi accordi specifici attuativi del presente Accordo (es. per lo sviluppo di specifici progetti di ricerca, per partecipare a bandi, calls etc.).

Art. 3

Il GdR congiunto è formato dal personale scientifico del DF, temporaneamente associato all'INAF, in conformità alle disposizioni del "Disciplinare Associatura" con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico scientifica", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione INAF n. 67/2010 del 22 ottobre 2010 e specificatamente impegnato nelle attività di ricerca di cui all'articolo precedente, e da ricercatori e/o assegnisti di ricerca dell'INAF, impegnati negli stessi campi di ricerca ed individuati con le modalità di cui al successivo art. 7.

L'INAF indica, quale proprio referente e responsabile del presente Accordo quadro il Direttore Scientifico dell'INAF, recapito telefonico 0636633360, e-mail direzione.scientifica@inaf.it, P.E.C. inafsedecentrale@pcert.postecert.it

Il DF indica, quale proprio referente responsabile scientifico del presente Accordo quadro, il Prof. XX XX, recapito telefonico XXXX, recapito e-mail XXXX@unitn.it, P.E.C ateneo@pec.unitn.it

Art. 4

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di collaborazione programmate nell'ambito del presente Accordo e degli specifici accordi attuativi, il GdR potrà disporre di fondi reperiti dal DF e/o dall'INAF, secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna delle Parti.

2. Le Parti si impegnano altresì a promuovere, ove sia possibile, il finanziamento esterno delle attività di comune interesse, anche concorrendo congiuntamente al conseguimento di finanziamenti nazionali e internazionali.

I fondi reperiti dal DF, dall'INAF o da Enti esterni per lo svolgimento delle attività di ricerca programmate dal GdR saranno amministrati dal DF, secondo le indicazioni del Responsabile scientifico del Progetto di cui all'art. 7 ed in conformità alla normativa interna del DF per tempo vigente.

Il Responsabile del Progetto di cui all'art. 7 e il DF saranno responsabili nei confronti dell'INAF delle risorse assegnate al progetto dall'INAF e dell'andamento delle ricerche programmate.

Art. 5

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, il DF si impegna a garantire il supporto amministrativo necessario e a consentire al personale di ricerca del GdR l'accesso alla Biblioteca e ai servizi informatici già a disposizione del GdR.

Il DF si impegna altresì:

- a) ad assicurare al personale INAF coinvolto nelle attività di ricerca di comune interesse l'accesso ai Laboratori e Centri del DF, previo nulla-osta dei Responsabili delle strutture interessate, al fine di consentire ad esso lo svolgimento di attività scientifiche nell'ambito dei programmi concordati;
- b) a garantire ad eventuali ospiti o visitatori del GdR l'accesso alle strutture presso cui ha sede il GdR, nel rispetto delle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti all'interno del DF;
- c) a dare adeguato risalto al GdR nelle comunicazioni verso l'esterno, nelle partecipazioni congressuali e nelle azioni divulgative e di formazione risultanti dalle attività svolte, avvalendosi della collaborazione tra i canali a disposizione del DF e l'Ufficio Stampa dell'INAF.

Art. 6

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, l'INAF si impegna:

- a) ad assicurare, previo nulla-osta dei Direttori delle strutture interessate e salve le consuete modalità di accesso su base competitiva all'uso delle infrastrutture osservative nazionali, l'accesso del personale e degli studenti del DF alle Strutture di ricerca e l'uso delle infrastrutture osservative dell'INAF per lo svolgimento della loro attività didattica e/o di ricerca;
- b) a destinare presso il GdR congiunto il personale di ricerca INAF, di cui all'art. 3, senza oneri per il DF e senza oneri aggiuntivi a carico dell'INAF stesso,
 - conservandogli il trattamento giuridico, previdenziale ed economico spettante;
 - fornendogli copertura assicurativa come regolato in dettaglio dall'art. 8;
- c) a consentire l'affidamento al personale INAF assegnato al GdR di incarichi di insegnamento per i corsi di laurea in Fisica, compatibilmente con la normativa che regola la materia.

Art. 7

E' costituito un Comitato di coordinamento, composto da due membri nominati dall'INAF e da due membri nominati dal DF. Il Comitato è presieduto da uno dei membri nominati dal DF.

Il Comitato definisce, su base annuale, i programmi di ricerca del Gruppo congiunto e individua i ricercatori INAF e del DF che vengono chiamati a farne parte.

Il Comitato nomina altresì, sentiti i membri del GdR, un Responsabile scientifico del Progetto che è responsabile dell'attuazione delle ricerche programmate.

Art. 8

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

1. il personale universitario autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente Accordo, e gli studenti autorizzati alle attività formative eventualmente affidate a personale INAF, sono assicurati contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché per la responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); entrambe le coperture sono a carico dell'Università degli Studi di Trento;

2. il personale dipendente di INAF, autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente Protocollo, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); entrambe le coperture sono a carico di INAF;

3. le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 9

Per l'esecuzione del presente Accordo le Parti si impegnano a dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DI 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:

1. il personale INAF opererà presso il GdR nel rispetto dell'art. 3 comma 6 secondo periodo del Dlgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura del DF fornire al personale INAF idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza;

2. il personale INAF si impegna a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso;

3. il personale INAF impegnato nelle attività previste dal presente Accordo non sarà esposto a rischi specifici, ma soltanto a rischi infortunistici di tipo generico, pertanto non sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria da parte del DF;

4. l'INAF designa, tra il personale inviato presso il GdR, un referente per le questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro;

5. potrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per la disciplina di aspetti particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10

Il presente Accordo ha efficacia di anni cinque a partire dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere preventivamente concordato con atto scritto tra le Parti, sulla base delle effettive necessità dei programmi in corso e/o l'opportunità di dare avvio ad altri programmi di ricerca di comune interesse.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi in forma scritta all'altra Parte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, salvo l'obbligo di portare a termine i programmi già in essere.

Art. 11

Fermo restando che le Parti sono titolari esclusivi dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e degli specifici accordi attuativi porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse.

In caso di risultati suscettibili di privativa, con successivi accordi le Parti determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti.

Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Le Parti si riservano di definire negli accordi attuativi norme specifiche sulla proprietà intellettuale dei risultati relativi alle singole attività/progetti.

Art. 12

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione scambiata in esecuzione del presente Accordo che sia indicata espressamente come "confidenziale"; conseguentemente le Parti si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

2. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate.

Art. 13

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali", le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per la conclusione e esecuzione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente dalle stesse per le finalità dell'Accordo stesso.

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

3. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione del presente Accordo e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

4. Le Parti garantiscono agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR.

Art. 14

1. Per l'esecuzione degli specifici programmi di ricerca e attività, le Parti definiranno con specifici accordi i rispettivi ruoli e obblighi rispetto all'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

1. Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro dall'interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti convengono che, qualora non si raggiunga la composizione amichevole di cui al comma precedente, la relativa controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Trento.

Art. 16

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si fa espresso richiamo alle norme del codice civile in materia.
2. Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..
3. L'imposta di bollo è a carico di entrambi le Parti. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del DPR 131/1986 n° 131 e ss.mm, ed i relativi oneri sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Dipartimento di Fisica dell'Università
degli Studi di Trento**

Il Direttore

Prof. Giulio Monaco

L'Istituto Nazionale di Astrofisica